



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 32 DEL 15-03-2021

N. 75 del Registro Generale

Oggetto: SISMA 2016 E SUCCESSIVI - ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ESTENSIONE INCARICO PER SOPRAGGIUNTE MODIFICHE NORMATIVE

Premesso:

- che in seguito agli eventi sismici del 24/08/2016 e in particolare in seguito alla forte scossa del 30/10/2016, il Palazzo Comunale, sito in Piazza G. Marconi, Fraz. Piedipaterno nel Comune di Vallo di Nera, è stato dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale n.46 del 31/10/2016;

- che nel "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016", approvato con Ordinanza del Commissario di Governo n.37 del 08/09/2017, nell' allegato 1 era ricompreso anche il "Palazzo Comunale" sito nel Comune di Vallo di Nera, finanziato con un importo pari a € 234.000,00;

- che a seguito dell'espletamento della procedura negoziata, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.61 del 22/11/2017, veniva aggiudicato allo studio tecnico Cooperstudio s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), il servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ai "Lavori di ripristino con miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, intervento relativo al Palazzo Comunale interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi inserito nel primo programma delle opere pubbliche danneggiate approvato con ordinanza del commissario di governo n.37 del 08/09/2017";

- che il Sindaco del Comune di Vallo di Nera, nell'evidenziare che la scheda di rilievo del danno del Palazzo Comunale, trasmessa da questo ente in data 28/04/2017 prot. n. 1752, riportava una stima complessiva dell'intervento pari ad € 556.800,00 mentre il finanziamento approvato era pari a € 234.000,00, chiedeva, una revisione dell'importo stimato e stanziato per il ripristino dello stato di agibilità dell'immobile, facendo rilevare che il finanziamento accordato *"...non appare adeguato soprattutto in considerazione del quadro fessurativo dell'immobile, che lascia presagire possibili criticità a livello di fondazioni, le quali, andranno verificate attraverso specifiche indagini per poi intervenire a livello strutturale..."*;

- che con l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 10/05/2018 "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio

2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione" veniva ricompreso anche l'intervento riguardante il Palazzo Comunale per un importo complessivo di €. 556.000,00 in sostituzione dell'intervento precedentemente inserito nell'O.C. n.37;

- che con nota prot. n. 3473 del 01/10/2018 l'U.S.R. Umbria, in applicazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0007013 del 23/05/2018, recante Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica, inoltrava comunicazione in merito alla necessità, da parte dei soggetti attuatori, di procedere alla presentazione degli studi di prefattibilità e di verifica della Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) per ciascuna opera finanziata;

- che il Comune di Vallo di Nera procedeva con personale interno, alla redazione della " Verifica di Congruità dell'Importo richiesto (C.I.R.) relativa al Palazzo Comunale di Vallo di Nera, con la quale veniva stimato un importo complessivo, per la realizzazione degli interventi, pari a €. 656.741,25.

- che l'aumento dell'importo previsto rispetto a quanto finanziato con O. C. n. 56 del 10/05/2018 era dovuto alla caratterizzazione dell'edificio come:

- Edificio Essenziale (ai sensi dell'art.14 comma 3 bis-1 del D.Lgs. 189/2016);
- Edificio Pubblico di interesse strategico - di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato in G.U. n.252 del 29 ottobre 2003
- Edificio soggetto ad Adeguamento Sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, poiché di interesse strategico in quanto sede di C.O.C. da attivarsi in caso di emergenza e non catalogabile come Bene Culturale;

- che con note prot. n.61 e n.63 del 09/01/2019, questo ente trasmetteva all'U.S.R. Umbria la "Verifica di Congruità dell'Importo richiesto (C.I.R.)" relativa al Palazzo Comunale di Vallo di Nera;

- che con nota prot. n. 681 del 15/02/2019 l'U.S.R. Umbria autorizzava il Comune di Vallo di Nera a procedere all' affidamento degli incarichi di progettazione relativi al Palazzo Comunale;

Dato atto:

- che l'aumento dell'importo del finanziamento da quello stabilito dall'O.C. n.37 del 08/09/2017 pari a € 234.000,00 a quello previsto dalla O.C. n.56 del 10/05/2018 pari a €. 556.000,00 fino alla successiva rimodulazione a seguito di Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto pari a €. 656.741,25 e la caratterizzazione dell'edificio come soggetto ad adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni poiché di interesse strategico, non era previsto né prevedibile da questa amministrazione al momento dell'affidamento dell'incarico, nonostante le reiterate richieste di integrazione al finanziamento, in quanto derivante da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, così come la sopravvenienza e la modifica di nuove disposizioni legislative o regolamentari;

- che in data 30/11/2017 con numero di repertorio. n.240, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata richiamata in premessa, veniva stipulata apposita convenzione con lo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), nella persona dell'Arch. Giovanni Bianconi, per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i "lavori di ripristino con miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi inserito nel primo programma delle opere pubbliche di cui alla O.C. n.37 del 08/09/2017;

- che con determinazione n. 40 del 05-07-2019 avente come oggetto: *“Adeguamento sismico della sede municipale del comune di Vallo di Nera”. rimodulazione dell'incarico per i servizi tecnici ed estensione del contratto di cui al rep.n.240 del 30/11/2017 per sopraggiunte nuove disposizioni legislative - integrazione dell'impegno di spesa*” veniva esteso e rimodulato l'incarico affidando, allo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), la progettazione di Fattibilità tecnica Economica e la Progettazione Definitiva e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; per i lavori di "Adeguamento sismico della sede municipale del comune di Vallo di Nera". secondo le modifiche normative intervenute e sopra richiamate, ricalcolando l'importo del servizio in base al D.M.17/06/2016, tenuto conto delle modificazioni apportate dall'O.C. 46/2018 e applicando all'importo così definito il ribasso offerto dal professionista pari al 48,083%;

- che in data 08/07/2019 con numero di repertorio. n.266, veniva stipulata apposita convenzione con lo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), nella persona dell'Arch. Giovanni Bianconi, per la rimodulazione dell'incarico ed estensione del contratto di cui al rep n. 240 del 30/11/2017 per sopraggiunte nuove disposizioni legislative;

- che, con tale rimodulazione dell'incarico, si affidava ai tecnici incaricati:

- elaborazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- elaborazione della Progettazione definitiva, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 22/10/2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica redatto dai tecnici Arch. Giovanni Bianconi e Ing. Fabrizio Menghini;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.96 del 30.09.2020 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento denominato "Progetto per il ripristino con adeguamento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, interessata dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi", *inserito nel primo programma delle opere pubbliche danneggiate approvato con ordinanza del commissario di governo n.37 del 08/09/2017;*

DATO ATTO che con nota prot. n. 0030321 del 30/11/2020 giunta al protocollo comunale n. prot 6870 del 30/11/2020, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione, nel richiedere integrazioni al Progetto Definitivo "Intervento di adeguamento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, sito in Piazza G. Marconi in loc. Piedipaterno", comunicava che:

- la L.120/2020 di conversione in legge del D.lgs n.76/2020, promulgata l'11/09/2020, è intervenuta sulla fattispecie dell'appalto integrato, in particolare mediante l'art.11-bis, con il quale sono state soppresse le parole "sulla base del progetto definitivo" contenute nell'art. 14, comma 3-bis del D.L. n.189/2016, escludendo di fatto il ricorso all'appalto integrato in deroga sulla scorta della norma speciale;

- nel medesimo periodo la struttura Commissariale ha predisposto il provvedimento normativo di semplificazione e accelerazione riguardante la ricostruzione pubblica, da tempo atteso e preannunciato;
- tale provvedimento è stato promulgato con l'Ordinanza Commissariale n.109 del 21/11/2020, che ha definito nuove procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica, in particolare richiamando integralmente le modifiche introdotte dall'art.11-bis della L. n.120/2020 sopra riportate;

CONSIDERATO che, in data 30/11/2020 n. prot 6884, rispetto alle procedure da adottare, il Comune di Vallo di Nera, Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto, ha comunicato di voler recedere dalla "cosiddetta" procedura accelerata e di voler procedere, tramite procedura ordinaria all'affidamento del Progetto Esecutivo per le sopra riportate modifiche normative sopraggiunte;

RICHIAMATO: il D.Lgs. 50/2016 e in particolare l'Art. 23 comma 12: secondo cui le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto;

CONSIDERATO che in base all'art. 1, comma 2, della Legge n.120 dell'11 settembre 2020, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 si può procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo integrativo da affidare ai fini della Progettazione Esecutiva, come da Capitolato Prestazionale allegato, è pari a Euro 12.743,30 (al lordo del ribasso), che sommato all'importo del primo affidamento è pari a Euro 39.156,39 (al lordo del ribasso) risulta pari a Euro 51.899,69 e quindi inferiore agli importi di cui all'art.1 comma 2, della Legge n.120 dell'11 settembre 2020 relativi ai i servizi di ingegneria e architettura;

RITENUTO pertanto procedere, per le ulteriori modifiche normative intercorse, di cui all'art.11- bis della L.120/2020 di conversione in legge del D.Lgs n.76/2020 e sopra richiamate, all'estensione dell'incarico relativo ai lavori di "Intervento di adeguamento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, sito in Piazza G. Marconi in loc. Piedipaterno"; affidando, allo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), la progettazione Esecutiva dell'intervento;

DATO ATTO che l'importo complessivo affidato di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato alla determina n.40 del 05-07-2019; era pari a pari ad Euro 20.328,82, desunto da Euro 39.156,39 meno Euro 18.827,56 (ribasso offerto del 48,083%) e al netto di IVA e Cassa previdenziale;

DATO ATTO che l'importo integrativo da affidare ai fini della Progettazione Esecutiva, come da Capitolato Prestazionale allegato, è pari a Euro 6.127,36 desunto da Euro 12.743,30 meno Euro 6.615,94 (ribasso offerto del 48,083%) e al netto di IVA e Cassa previdenziale;

DATO ATTO sensi dell'art. 5 della legge 241/90, che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto risulta essere l'Arch. Giorgio Gentili;

DATO ATTO che il CIG. assegnato al Progetto è il seguente: Z9330E54D5;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1, comma 1, della Legge n.120 dell'11 settembre 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", il quale stabilisce che: "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021...";
- l'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, , Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", il quale stabilisce che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, il quale stabilisce che: "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016...";

RICHIAMATO: il D.Lgs. 50/2016 e in particolare l'Art. 23 comma 12: secondo cui le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto;

RICHIAMATO: l'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma e in particolare l'articolo 7(Atti non soggetti a verifica preventiva) comma b) affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e la progettazione, di importo inferiore a 100.000 euro, disposti con qualsivoglia procedura;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto** che per le modifiche normative, intercorse successivamente alla stipula del contratto e richiamate in premessa, appare ragionevole procedere alla estensione

dell'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.109 del 21/11/2020, che ha definito nuove procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica, in particolare richiamando integralmente le modifiche introdotte dall'art.11-bis della L. n.120/2020 sopra riportate;

- 3) **di estendere**, per effetto delle suesposte motivazioni di fatto e di diritto, l'incarico già conferito e rimodulare le prestazioni previste allo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), secondo le modifiche normative intervenute e richiamate in premessa, ricalcolando l'importo del servizio in base al D.M.17/06/2016 e applicando all'importo così definito, e per le prestazioni di progettazione non ancora affidate, il ribasso offerto dal professionista pari al 48,083%;
- 4) **di approvare** il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: A - relazione tecnico-illustrativa e disciplinare di incarico; B - calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; C - prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi rimodulati sulla base dell'estensione dell'incarico in oggetto e lo schema di convenzione con apportate le integrazioni sulla base dei presupposti citati in premessa;
- 5) **di dare atto**, che all'importo del servizio di Progettazione Esecutiva dell'intervento, come da Capitolato Prestazionale allegato, è pari a Euro 6.127,36 desunto da Euro 12.743,30 meno Euro 6.615,94 (ribasso offerto del 48,083%) e al netto di IVA e Cassa previdenziale si può far fronte con le risorse ripartite tra le regioni interessate con l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 56 del 10/05/2018 destinate al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla Presidente - Vice Commissario aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni;
- 6) **di accertare** al CAP 508 in entrata la somma di €7.740,401 "sisma del 24/08/2016 e successivi – ristrutturazione sede municipale" cod. 4.02.01.02.001, del bilancio 2021-2023 anno di competenza 2021;
- 7) **di impegnare** la somma di €7.740,401 al Cap. 2508 "sisma del 24/08/2016 e successivi – ristrutturazione sede municipale" cod. 01.05-2.02.01.09.001, del bilancio 2021-2023 anno di competenza 2021;
- 8) **di dare atto** che il CIG. assegnato al Progetto è il seguente: Z9330E54D5;
- 9) **di dare atto** che L'Arch. Giorgio Gentili, è il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex art.31 e 111, comma 2, del Codice;
- 10) **di dichiarare** che, relativamente al Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
- 11) **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b);

12) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 28-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 06-05-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 06-05-2021

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 06-05-2021

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio